



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 424 DEL 27 aprile 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Alfredo Mensitieri, Presidente, e dal dott. Gian Luigi Bracciale e dall'avv. Massimiliano Giotto, Componenti, con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del V. Procuratore Federale nella persona dell'avv. Alberto Fumagalli, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 27 aprile 2001, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 44

A) RECLAMI

Reclamo della Soc. CROTONE avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Alessandro **CESARETTI** (gara Crotone-Torino del 14/4/01 – C.U. n. 411 del 17/4/01).

Avverso il provvedimento (C.U. n. 411 del 17/4/01) con il quale il Giudice Sportivo, in seguito alla gara di Crotone-Torino del 14/4/01, ha inflitto al calciatore Alessandro Cesaretti la squalifica per due giornate di gara "perché subito dopo il fischio finale, raggiungeva di corsa l'Arbitro all'ingresso del sottopassaggio e gli rivolgeva parole offensive, accusandolo di parzialità", ha proposto reclamo la Società di appartenenza, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta.

A sostegno del gravame, viene dedotto:

a) "che il calciatore non aveva motivo per condurre un'aggressione così proditoria, anzi premeditata, nei confronti del Direttore di gara, tenuto conto del diffuso clima di serenità fra le parti e la mancanza di contestazioni nel corso dell'incontro"; b) "che è del tutto da respingere l'accusa di parzialità dell'operato arbitrale, tenuto conto che l'espressione, ancorché colorita ma comunque diffusa nel gergo sportivo, è comunque da riferire ad una situazione oggettiva ed assolutamente reale, consistente nella fatale coincidenza di due sconfitte interne con la direzione arbitrale del Sig. Racialbuto";

c) che i due termini "bastardo e venduto", assolutamente esecrabili ed indice sintomatico di un modus vivendi tipico sia di realtà sociali critiche che di ambienti come quello calcistico

non proprio improntato al “gentlemen’s agreement”, non appaiono sufficienti per giustificare una sanzione così rigorosa;

d)che le espressioni, “pur se commendevoli”, non hanno mai avuto la finalità di attentare al prestigio ed all’onore del Direttore di gara, rappresentando semmai, dichiarazioni del tutto istintive e fini a se stesse;

e)che “ pur se nel referto arbitrale il Direttore di gara abbia dichiarato di aver sentito il calciatore pronunciare la frase contestata, non è dato evincere con chiarezza se l’espressione sia stata a lui rivolta direttamente e a quale distanza”.

La reclamante conclude formulando richiesta di supplemento di rapporto all’Arbitro e, comunque, per la riduzione della squalifica ad una giornata di gara oppure in via subordinata, ad una giornata di squalifica con ammenda e diffida.

La Commissione, letto il reclamo e ascoltato il rappresentante della Società, osserva che il comportamento tenuto nella circostanza dal calciatore è sicuramente sanzionabile. Egli ha infatti proferito nei confronti del direttore di gara espressioni non solo ingiuriose ma, altresì, lesive del suo operato attribuendogli un comportamento illecito volutamente parziale e ripetuto in danno della sua squadra.

La Commissione tenuto conto altresì della platealità della condotta, concretizzatasi nella corsa per circa 100 metri del campo per raggiungere l’arbitro, ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al Cesaretti, poteva essere anche più affittiva, e che comunque la stessa appare corretta avendo il calciatore posto in essere più condotte non regolamentari esauritesi in un unico contesto.

Le motivazioni a difesa addotte dalla reclamante sono prive di riscontro obiettivo ed infondate: il Direttore di gara è stato circostanziato nel riferire l’accaduto e nell’affermare che il calciatore “mi diceva”, ha precisato che le espressioni lesive gli erano state rivolte direttamente.

Relativamente alle frasi rivolte all’Ufficiale di gara non può dubitarsi del loro tenore chiaramente ingiurioso ed offensivo che non possono essere neppure parzialmente giustificate da un asserito e non condivisibile e comunque generico riferimento ad un modus vivendi di alcune realtà sociali critiche e di ambienti sportivi non proprio improntati al “gentlemen’s agreement”.

Per questi motivi la Commissione, nel rigettare la richiesta di supplemento di rapporto del Direttore di gara perché non necessario, delibera di respingere il gravame e dispone incamerarsi la tassa.

Reclamo del sig. Manlio ZANINI, allenatore della Soc. Udinese avverso la squalifica a tutto il 12 maggio 2001 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto (gara Campionato Primavera Udinese-Atalanta dell’11/4/01 – C.U. n. 412 del 17/4/01).

Avverso il provvedimento (C.U. n. 412 del 17/4/01) con il quale il Giudice Sportivo Aggiunto, in seguito alla gara di Campionato Primavera Udinese – Atalanta dell’11/4/01, ha inflitto all’allenatore sig. Manlio Zanini la squalifica a tutto il 12 maggio 2001 "per essere uscito dalla propria area tecnica di competenza e, introdottosi indebitamente per circa cinque metri sul terreno di giuoco, indirizzato agli ufficiali di gara espressioni offensive, irriguardose ed accuse di parzialità reiterando tale atteggiamento nel lasciare il terreno di giuoco ed a fine gara negli spogliatoi", ha proposto ricorso l’interessato, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta.

Il reclamante pur non contestando i fatti così come riferiti dal direttore di gara tende a giustificare la propria condotta non regolamentare affermando che la protesta posta in essere era da ascrivere al fatto che non essendosi l’arbitro avveduto della sua richiesta di sostituzione di un calciatore la squadra avversaria aveva segnato la rete del pareggio.

Richiede lo Zanini che si tenga in debita considerazione non solo il fatto di essersi immediatamente scusato con l'ufficiale di gara ma anche dei suoi buoni precedenti disciplinari.

La Commissione, letti gli atti ufficiali ed il reclamo, osserva che il comportamento del reclamante è sicuramente sanzionabile. Egli, infatti, ha dapprima tenuto una condotta non regolamentare lasciando l'area tecnica di sua competenza ed entrando sul terreno di giuoco e successivamente ha indirizzato nei confronti dell'arbitro e degli altri ufficiali di gara, in più riprese, espressioni gravemente lesive attribuendo loro un comportamento volutamente illecito e parziale a danno della squadra da lui allenata.

Per quanto attiene le deduzioni difensive le stesse sono irrilevanti al fine della valutazione del comportamento tenuto nella circostanza dallo Zanini, sia perché non è consentito agli allenatori durante lo svolgimento della gara di lasciare l'area tecnica e di entrare sul terreno di giuoco, sia perché le espressioni gravemente lesive della onorabilità degli Ufficiali di gara, furono reiterate e rivestirono il carattere della platealità.

Rileva la Commissione che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare corretta e non meritevole di riduzione né può essere tenuta in considerazione la circostanza che il reclamante ebbe a scusarsi con l'Arbitro apparendo ciò un atto dovuto per un comportamento non giustificabile e che non possono costituire motivo di diminuzione della sanzione i buoni precedenti disciplinari e ciò secondo gli orientamenti giurisprudenziali degli Organi della disciplina sportiva.

Per questi motivi la Commissione delibera di respingere il gravame e dispone incamerarsi la tassa.

B) DEFERIMENTI

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Soc. LAZIO: violazione art. 6 bis comma 2 C.G.S. (gara Perugia-Lazio del 18/2/01).

Con provvedimento del 28 marzo del 2001 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione la Soc. Lazio per rispondere della violazione dell'art.6 bis Comma 2 del C.G.S. "perché durante la gara una piccola parte di sostenitori ospiti per due volte rivolgevano ad un calciatore della squadra avversaria cori del chiaro tenore di discriminazione razziale".

Contestati gli addebiti la Soc. Lazio ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale chiede il proscioglimento poiché la questione aveva già formato oggetto di valutazione del Giudice Sportivo, come da pronuncia del 20/2/01, C.U. n.316.

Alla odierna riunione è comparso il V. Procuratore Federale che ha chiesto di non procedersi nei confronti della deferita avendo il Giudice Sportivo, già esaminati i fatti e ritenuto di applicare l'esimente prevista dall'art. 6 bis comma 2 del C.G.S.

La Commissione letti gli atti Ufficiali ed il reclamo rileva che il Giudice Sportivo, come da Com. Uff. n.316, ha assunto il seguente provvedimento: "rilevato che dal rapporto del Quarto ufficiale, alcune volte nel corso dell'incontro, alcuni sostenitori della Soc. Lazio intonavano cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; nell'immediatezza, tali cori erano seguiti da una manifestazione di opposto significato, espressione di correttezza sportiva, ad opera di altri sostenitori della medesima Società; visto l'art. 6 bis comma 2 C.G.S., dichiara la non punibilità della Soc. Lazio, a titolo di responsabilità oggettiva."

La Commissione rilevato che sia la relazione dell'incaricato dell'Ufficio Indagini sia quella del quarto ufficiale fanno riferimento agli stessi episodi, delibera di prosciogliere dall'addebito la Soc. Lazio.

sig. Luigi CORIONI – Presidente Soc. Brescia: violazione art. 1 comma 3 C.G.S.;

Soc. BRESCIA: violazione art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta (gara Brescia-Lazio del 3/3/01).

Con atto del 15 marzo 2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Corioni Luigi, presidente della Soc. Brescia, per violazione dell'art. 1 comma 3 del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione dell'Arbitro della gara Brescia – Lazio del 3/3/01, nonché la Soc. Brescia per violazione dell'art. 6, comma 1 del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si sostiene:

a)che il giornalista aveva "carpito" le opinioni privatamente espresse dal deferito mentre in compagnia di familiari e conoscenti abbandonava la tribuna dello stadio per recarsi alla propria autovettura;

b)che il Sig. Corioni, venuto a conoscenza del contenuto dell'articolo pubblicato sulla Gazzetta dello Sport, aveva inviato una lettera al giornalista richiedendo una sostanziale rettifica per non aver reso le dichiarazioni attribuitegli;

c)che il predetto giornalista in risposta aveva ammesso di aver udito le parole del Presidente del Brescia non nel corso di un'intervista.

Per quanto innanzi i deferiti hanno richiesto il proscioglimento dall'addebito.

All'odierna riunione è comparso il V. Procuratore Federale il quale ha contestato le deduzioni formulate dai deferiti nella memoria difensiva e le richieste in essa formulate ed ha chiesto affermarsi la responsabilità degli incolpati e la condanna all'ammenda di lire 10.000.000 per ciascuno di essi.

E' intervenuto altresì il rappresentante degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi difensivi, si è riportato alle conclusioni già formulate.

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti rileva in via preliminare che non può ritenersi una smentita delle dichiarazioni riportate nell'articolo del 4/3/01 dalla Gazzetta dello Sport la lettera privata inviata dal giornalista all'incolpato: la smentita per essere rilevante, così come già affermato dagli Organi della Giustizia Sportiva, deve essere effettuata con le stesse modalità usate per esprimere i giudizi oggetto di contestazione.

Le dichiarazioni rese dal Presidente della Soc. Brescia e riportate nell'articolo allegato al deferimento sono gravi e devono essere sanzionate: affermare "l'arbitro è stato il dodicesimo uomo della Lazio....." ed ancora " la Lazio e Paparesta hanno vinto insieme"....."Paparesta per noi ha fischiato solo falli a centrocampo ignorando quelli in area"....."gli arbitri non possono venire qui e trattarci male, Paparesta non può arbitrare in serie A" concretizza la violazione regolamentare in quanto lede la reputazione del direttore di gara che viene tacciato di parzialità e di incapacità.

Tenuto conto di ogni altra circostanza sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

Per questi motivi la Commissione delibera di infliggere al sig. Luigi Corioni l'ammenda di lire 10.000.000 ed alla Soc. Brescia, per responsabilità diretta, l'ammenda di lire 10.000.000.

sig. Raffaele VRENNA – Presidente Soc. Crotone: violazione art. 1 comma 3 C.G.S.;

Soc. CROTONE: violazione art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta (gara Chievo Verona-Crotone del 18/2/01).

Con atto del 13 marzo 2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Raffaele Vrenna, presidente della Soc. Crotone, per violazione dell'art. 1 comma 3 del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione del direttore di gara, nonché la Soc. Crotone per violazione dell'art. 6, comma 1 del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si sostiene:

- a) la genericità della contestazione o comunque di una formulazione non avente quei caratteri richiesti dall'art.22 comma IV del C.G.S.;
- b) la mancanza di ogni accertamento da parte dell'Organo Inquirente circa la corrispondenza tra quanto riferito dal giornalista del Corriere dello Sport e l'intervista rilasciata alla RAI;
- c) l'insufficienza dell'aggettivo contestato, contenuto in una frase assolutamente breve, a configurare una responsabilità disciplinare a carico del deferito, tenuto altresì conto della mancanza di ogni finalità oggettiva o soggettiva di arrecare pregiudizio al prestigio ed onorabilità del direttore di gara.

Conseguentemente gli incolpati hanno richiesto:

- 1)in via preliminare dichiararsi la nullità del deferimento o rimettersi gli atti alla Procura Federale per procedere ad una nuova formulazione degli addebiti;
- 2)nel merito il proscioglimento;
- 3)in via subordinata l'applicazione di una sanzione nei limiti della ragionevolezza in considerazione della limitata rilevanza disciplinare della condotta contestata.

Alla riunione odierna è comparso il V. Procuratore Federale il quale ha contestato le deduzioni formulate dai deferiti nella memoria difensiva e le richieste in essa formulate ed ha chiesto affermarsi la responsabilità degli incolpati e la condanna all'ammenda di lire 5.000.000 per ciascuno di essi.

E' intervenuto altresì il rappresentante degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi difensivi, si è riportato alle conclusioni già formulate.

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti rileva preliminarmente che non sussiste la nullità o genericità dell'atto di deferimento in quanto nello stesso sono state richiamate le dichiarazioni rese dal Sig. Raffaele Vrenna il 19/2/2001 e riportate sul Corriere dello Sport Stadio; inoltre al predetto atto è stato allegato copia dell'articolo di stampa contenente l'intervista del Presidente del Crotone, onde non v'è incertezza sull'addebito contestato.

Nel merito la Commissione rileva che il giornalista ha riferito quanto dichiarato dall'incolpato alla sua presenza alla RAI onde ogni ulteriore accertamento appare superfluo in mancanza di qualsivoglia smentita nelle forme dovute.

E' fuor di dubbio che nel dichiarare, anche in una sola frase, che l'arbitraggio è stato vergognoso non solo per la squadra ma anche per l'intera città di Crotone, offende il prestigio del direttore di gara.

Con l'affermazione di responsabilità del Sig. Vrenna consegue quella diretta della Soc. Crotone.

Tenuto conto di tutte le circostanze del caso appare congrua la sanzione dell'ammenda di lire 5.000.000 per ciascuno dei deferiti che in tale misura viene irrogata.

sigg. Giuseppe URSINO, Luca PAGLIUSO, Ernesto CALIGIURI, Francesco MARINO, Adriano FIORE, Francesco DE FRANCESCO: violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. CROTONE e COSENZA: violazione dell'art. 6 comma 2 C.G.S. (gara Crotone-Cosenza dell'11/2/01).

Con atto del 27 marzo 2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Ursino Giuseppe, dirigente della Soc. Crotone, Pagliuso Luca, Vice Presidente della Soc. Cosenza, Caligiuri Eugenio, Marino Francesco, De Francesco Francesco, Fiore Adriano, tesserati della Soc. Cosenza, nonché la Soc. Crotone e la Soc. Cosenza per rispondere i primi sei della violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art.66 delle N.O.I.F., per aver assistito alla gara Crotone – Cosenza dell'11/2/01 dai bordi del campo di gioco, pur non risultando iscritti nelle distinte ufficiali consegnate all'arbitro e le società Crotone e Cosenza per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri dirigenti e tesserati.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti solo gli incolpati Sig. Giuseppe Ursino e la Soc. Crotone hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si sostiene:

- a) che quanto refertato dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini non corrisponderebbe al vero poiché la presenza degli incolpati non sarebbe stata continua e, pertanto, tale da produrre un vulnus alla regolarità del giuoco;
- b) che la ratio della norma presuntivamente violata sarebbe quella di evitare che persone non identificate possano arrecare pregiudizio alla regolarità della gara o interferire nel suo svolgimento, intendendosi punire le condotte permanenti di coloro che sostano nel recinto di giuoco con continuità;
- c) che i comportamenti oggetto di rapporto non avrebbero mai acquisito quella specifica rilevanza per la configurazione della violazione della norma richiamata;
- d) che la presenza degli incolpati non sarebbe stata oggetto di alcun rilievo o censura da parte degli ufficiali di gara nel corso dell'intero svolgimento dell'incontro;
- e) che non sussisterebbe alcuna responsabilità della Soc. Crotone in quanto avrebbe predisposto tutte le cautele per impedire anche la semplice sosta temporanea degli incolpati.

Per quanto innanzi i deferiti hanno richiesto in via principale il proscioglimento dall'addebito e in via secondaria l'applicazione di una sanzione nei limiti della ragionevolezza in considerazione della limitata rilevanza disciplinare delle condotte contestate.

All'odierna riunione è comparso il V. Procuratore Federale il quale ha contestato le deduzioni formulate dai deferiti nella memoria difensiva e le richieste in essa formulate ed ha chiesto affermarsi la responsabilità degli incolpati e la loro condanna all'ammonizione con diffida.

E' intervenuto il rappresentante degli incolpati, tesserati della Soc. Crotone, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi difensivi, si è riportato alle conclusioni già formulate.

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali e sentite le parti rileva che in ordine accadimento degli eventi che non sussiste incertezza alcuna che tesserati sia della Soc. Crotone che della Soc. Cosenza abbiano assistito alla gara dai bordi del campo, pur non essendo la loro presenza abilitata a tanto, poiché ciò viene affermato nella relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini che costituisce atto ufficiale ai sensi dell'art. 25 del C.G.S. ed in quanto tale fonte di prova privilegiata.

La Commissione ritiene, inoltre, di non condividere neppure le altre argomentazioni difensive sostenute dagli incolpati nella memoria difensiva in quanto il dettato dell'art. 66 delle N.O.I.F. è quello di vietare che persone non abilitate possano essere presenti nel recinto di giuoco senza alcun riferimento a tempi o modalità di presenza.

Poiché è stata violata una precisa norma regolamentare consegue, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del C.G.S., la punibilità degli incolpati e quella per responsabilità oggettiva delle società di appartenenza.

Sanzione equa appare, tenuto conto di ogni altra circostanza, quella i cui al dispositivo.

Per questi motivi la Commissione delibera di infliggere a ciascuno dei tesserati l'ammenda di lire 2.000.000 ed a ciascuna delle Società l'ammenda di lire 5.000.000.

Il Presidente: f.to Alfredo Mensitieri

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 7 maggio 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 27 APRILE 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro